



Atto TOAZXF

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 53/2015 Data 23/02/2015

N. Protocollo 19225/2015 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea a 20 kV e relativa cabina in comune di Borso del Grappa.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 678 in data 4.06.2014 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Linea MT a 20 kV interrata per inserimento nuova cabina Enel/Chrysos tra le cabine esistenti Molinetto e Enel/Scotton in comune di Borso del Grappa;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Borso del Grappa;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 5.11.2014, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- vista la nota integrativa di Enel Distribuzione S.p.A. pervenuta in data 12.11.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 4.06.2014, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma



2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità dell'elettrodotto a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Borso del Grappa ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella riunione in data 20.11.2014, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica e relativa cabina in comune di Borso del Grappa, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 134506 in data 17.12.2014 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;



VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;



VISTO il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii;	
RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da	
scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;	
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di	
Organizzazione della Provincia;	
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza	
dell'azione amministrativa e la completezza	
dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs	
n. 267/2000;	
DECRETA	
ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione	
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a	
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV	
e relativa cabina in comune di Borso del Grappa come	
indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui	
alla domanda n. PLA TV 678 in data 10.06.2014,	
subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante	
delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti	
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di	
impianti elettrici.	
ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in	
Comune di Borso del Grappa sono autorizzate ai sensi del	
D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto	
concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto	
compatibili con il contesto paesaggistico nel quale si	
	Pag. 5 di 7



inseriranno e coerenti con gli obiettivi di tutela di cui
al Decreto Ministeriale in data 16.11.1973.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nei progetti allegati
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988
e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla
L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi
i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche



durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni